

Guida al Nuovo Regime Forfettario



I requisiti per l'accesso al nuovo regime forfettario anche detto regime dei minimi 2022, tutti i dettagli sul dibattito e complesso regime agevolato.

Il Software di Fatturazione Elettronica scelto ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.

Ideale per aziende, artigiani, negozianti, professionisti e chiunque abbia l'esigenza di emettere fatture e gestire la propria impresa o partita IVA.



Con Danea Easyfatt:

- Nessun modulo aggiuntivo, è Tutto Incluso!
- Inviare e ricevere Fatture Elettroniche è facile e veloce
- Oltre 250 funzioni in un Unico Strumento

EASYFATT SI ADATTA ALLA TUA REALTÀ GRAZIE A DIFFERENTI VERSIONI E MOLTE FUNZIONI CHE TI SEMPLIFICANO LA VITA MIGLIORANDO IL TUO LAVORO

Prova Danea Easyfatt

[PROVA GRATIS ORA >](#)

[Scopri di più su \[danea.it/software/easyfatt/caratteristiche\]\(https://danea.it/software/easyfatt/caratteristiche\)](https://danea.it/software/easyfatt/caratteristiche)

Sommario:

1. Introduzione al nuovo Regime Forfettario.....pag 3
2. Regime Forfettario: requisiti per l'accesso.....pag 4
3. Regime Forfettario: le semplificazioni contabili e fiscali.....pag 8
4. Nuovo regime forfettario: come si calcola il reddito e l'imposta.....pag 10
5. Regime forfettario: come accedere, uscire e passare.....pag 12
6. Nuovo regime forfettario: le agevolazioni per startup.....pag 15
7. Nuovo regime forfettario: le agevolazioni contributive.....pag 17
8. Regime forfettario e assunzione dipendenti: limiti e requisiti.....pag 20
9. Fatturazione elettronica per il forfettario: obbligo e vantaggi.....pag 21
10. Come scegliere il miglior software di fatture per un forfettario.....pag 24

1. Introduzione al nuovo Regime Forfettario

Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato **Regime Forfettario** destinato alle **persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti**.

Con la sua entrata in vigore sono stati **abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti**:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Per quanto riguarda il **regime dei "minimi"** (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), l'art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto "Milleproroghe") derogando a quanto disposto dall'art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015 **ha prorogato fino al 31/12/2015 la possibilità di adottare tale regime agevolato**.

Quindi dal 2016 il **nuovo regime forfettario è diventato l'unico regime agevolato** che può essere utilizzato **sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività**, previa la sussistenza dei requisiti

previsti dalla normativa **ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del [regime dei nuovi minimi](#)** i quali possono continuare ad applicarlo **in via transitoria e fino alla scadenza naturale** (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfettario, valutandone l'eventuale convenienza.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto **numerosi requisiti** per l'accesso e la permanenza negli esercizi successivi.

2 . Regime forfettario: requisiti per l'accesso

Requisiti Soggettivi di accesso al regime forfettario 2020

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista oggettivo invece l'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti.

L'art. 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha nuovamente modificato **le condizioni di accesso** e **le cause ostative** previste per l'adozione del regime forfettario.

In particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso viene previsto:

- il mantenimento del limite di **euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti** indipendentemente dalla tipologia di attività svolta: i contribuenti che intendono accedere al regime forfettario nel 2020 o i contribuenti già forfettari che intendono permanere nel regime agevolato dovranno verificare di non aver superato tale soglia nel corso del 2019 (secondo [il principio di cassa](#));
- l'introduzione, quale condizione di accesso al regime, del limite delle **spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi**.

Requisiti	Dal 2020
Limite dei ricavi e compensi	€ 65.000 per tutte le attività
Spese per lavoro dipendente e assimilati	€ 20.000 lordi
Beni strumentali	Abrogato dal 2019

Le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dall'1° gennaio 2020, pertanto per coloro che sono già in attività i requisiti vanno verificati sulla base dei dati dell'anno precedente (2019) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, i requisiti vanno verificati su dati presunti.

Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata.

[Vedi la tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario >>>](#)

Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.

Ad esempio:

- un ingegnere (codice attività 71.12.10) che nel corso del 2019 ha incassato compensi per € 41.000 potrà nel 2020 accedere al regime;
- un imprenditore che gestisce una gelateria (codice attività 56.10.30) che nel 2019 ha conseguito corrispettivi per € 66.000 non potrà accedere nel 2020 al regime.

Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo indipendentemente dalla misura dello sfioramento: nel caso di superamento della soglia nel corso del 2020 il contribuente dovrà nel 2019 adottare il regime ordinario.

Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

Ad esempio: se un professionista inizia l'attività professionale in data 01.07.2020 aderendo al regime forfettario, dato che i giorni di attività del 2020 sono 184, il limite di compensi che non deve essere superato per poter mantenere il regime forfettario anche nell'anno 2021 sarà pari a:

Euro $(65.000/365)*184$ = euro 32.767,12

Per la verifica del computo del limite di ricavi o compensi **nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO**, a decorrere dal 01.01.2020 si assume **la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.**

Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori

In merito al nuovo requisito di accesso introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 **viene quindi riproposta la condizione già vigente fino al 2018** che precludeva l'accesso al regime forfettario per coloro che avevano sostenuto **spese di lavoro dipendente o di lavoro accessorio** ma, rispetto al passato, **ne viene incrementato il limite**, da euro 5.000 ad **euro 20.000.**

Rientrano nel limite in esame anche:

- le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori (di cui all'art. 50, co. 1 lett. c) e c)-bis del Tuir);
- gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2 lett. c) del Tuir);
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Cause d'esclusione dal nuovo regime forfettario

La legge di Bilancio 2020 ha nuovamente le **cause di esclusione dal regime forfettario** reintroducendo, quale causa di esclusione dal regime la percezione, nell'anno precedente, di **redditi di lavoro dipendente ed assimilati** (compresi i redditi da pensione) eccedenti **l'importo di euro 30.000**.

Pertanto a decorrere dal 01.01.2020 non possono applicare il regime forfettario:

- coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l'importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 1. partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
 2. oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Possesso di partecipazioni

Fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfettario nel caso di **partecipazione in società di persone o associazioni professionali** (art.5 del Tuir), ovvero in srl in regime di trasparenza (art. 116 del Tuir).

A decorrere dal 2019 invece in base alla nuova formulazione della disposizione, **non possono utilizzare il regime forfettario** per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività:

- possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Due sono quindi i requisiti che qualificano una partecipazione in una srl e che determinano l'esclusione del soggetto dal regime forfettario:

- si deve trattare di una partecipazione che determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
- l'attività economica svolta dalla srl deve essere riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario.

Redditi di lavoro dipendente

Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta, in quanto viene ripristinata la causa ostativa già prevista fino al 2018 che impediva l'accesso al regime forfettario per i soggetti hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da pensione) di importo superiore ad euro 30.000.

Tale limitazione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre è rilevante nel caso in cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre.

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario

Gruppo di settore	Cod. Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	65.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	65.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	65.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	65.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	65.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	65.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	65.000	67%

3. Regime forfettario: le semplificazioni fiscali e contabili

Dopo aver analizzato quali sono i [requisiti](#) per poter accedere, vediamo quali sono le **semplificazioni contabili e fiscali** di cui possono beneficiare i contribuenti che, soddisfatte le condizioni richieste dalla norma, applicano il **regime forfettario**.

Semplificazioni IVA per il nuovo Regime Forfettario

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell'iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

- **divieto di rivalsa dell'IVA:** sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l'applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l'iva a titolo di rivalsa;
- **divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
- esonero dalla **registrazione delle fatture emesse**;
- esonero dalla **registrazione dei corrispettivi**;
- esonero dalla **registrazione delle fatture di acquisto**;
- esonero **tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni)**;
- esonero dalla **liquidazione e versamento dell'IVA**;
- esonero dalla **dichiarazione IVA**;
- esonero dalla **presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro")**;
- esonero dall'obbligo di **comunicazione delle operazioni** effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei **Paesi black list**;
- esonero dalla **certificazione dei corrispettivi** qualora svolgano le attività previste dall'art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Quali dunque gli adempimenti per i contribuenti "forfettari"?

I contribuenti che operano all'interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:

- **numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali**;
- **certificare i corrispettivi**.

In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi **obbligatoria l'emissione (e la conservazione) della fattura (senza addebito dell'iva a titolo di rivalsa)** o, per i soggetti esonerati, **il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale** (salvo gli esoneri prima indicati di esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti)).

Essendo come detto un regime in franchigia dell'iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell'ammontare dell'imposta l'annotazione "*operazione senza l'applicazione dell'IVA*" con l'indicazione del riferimento normativo "*art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014*" e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi **le fatture emesse devono scontare l'imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.**

Leggi anche: [Fattura per regime forfettario: guida semplice alla compilazione](#)

Fermo restando poi l'**impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'iva sulle relative fatture**, (come del resto già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare particolare attenzione ad **alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d'imposta** con obbligo di assolvimento dell'IVA quali:

- **acquisti intracomunitari**: entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia di € 10.000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l'iva integrando la fattura emessa dall'operatore comunitario con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e versando l'iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (oltre che presentare l'Intrastat);
- **prestazioni di servizi "generiche"** di cui all'art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) il contribuente forfettario dovrà assolvere l'iva integrando la fattura emessa dall'operatore comunitario con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e versando l'iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **in generale**, in tutti i casi in cui il contribuente forfettario deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo del **reverse charge**.

Semplificazioni IVA per il nuovo Regime Forfettario

Rinviando al [capitolo successivo](#) le modalità di determinazione del reddito, in materia di **imposte dirette** i soggetti in regime forfettario sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**, fermo restando, come detto, l'**obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi**.

Inoltre **i contribuenti forfettari non sono sostituti d'imposta** pertanto **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte** (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza...); tuttavia, **nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi**.

Inoltre **non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi percepiti**: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci **un'apposita dichiarazione** al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all'imposta sostitutiva. Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura "*Operazione senza l'applicazione dell'iva*" e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di "*un'operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto*".

Infine, ulteriori esoneri sono:

- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.

4. Nuovo regime forfettario: come si calcola il reddito e l'imposta

Probabilmente la novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta proprio nelle modalità di **determinazione del reddito da assoggettare a tassazione**.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati **il reddito imponibile** sarà determinato **applicando ai ricavi e compensi** percepiti nel periodo d'imposta **il coefficiente di redditività** previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta, **e sul reddito così determinato**, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà **applicata un'imposta sostitutiva pari al 15%**.

Da quanto detto si può desumere che:

- ai fini della determinazione del reddito imponibile **non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo**, siano esse inerenti o meno all'attività svolta dal contribuente. **Le uniche spese** che possono essere portate in deduzione sono i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- **il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa**: assumono rilevanza i **ricavi o compensi effettivamente incassati** nel corso del periodo d'imposta;
- **l'imposta del 15% è sostitutiva dell'imposta sui redditi (irpef)**, delle **addizionali regionali e comunali** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive (irap)**.

Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l'imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Da un punto di vista **operativo** la determinazione dell'imposta da versare appare abbastanza semplice: **si dovrà riportare l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità** stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza; dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e **su tale differenza applicare l'imposta sostitutiva del 15%**.

Esempio: come si calcola il reddito per il nuovo regime forfettario:

Il sig. Verdi svolge l'attività di avvocato e presenta nel 2017 i requisiti per l'applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell'anno ha incassato compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per € 2.700.

Compensi percepiti	€ 13.000
Spese	-
Reddito imponibile lordo	€ 13.000*78% = € 10.140
Contributi previdenziali	€ 2.700
Reddito imponibile netto	€ 10.140 - € 2.700 = € 7.440
Imposta sostitutiva	15%
Imposta sostitutiva	€ 7.440 * 15% = € 1.1

Per i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e compensi percepiti **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta; a tale fine, i contribuenti **dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Pertanto nelle fatture emesse:

- non si dovrà applicare la ritenuta d'acconto;
- dovrà essere indicata in fattura un'apposita dicitura in cui si dichiara che la somma percepita non è soggetta ad imposta sostitutiva.

Infine, per quanto riguarda le **modalità e i termini di versamento** la norma stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Si rimanda per comodità all'[allegato 4 alla legge di Stabilità](#) (con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016) nel quale vengono riepilogati per ciascuna tipologia di attività la soglia dei ricavi e dei compensi per poter accedere al regime e il coefficiente di redditività per la determinazione dell'imposta.

5 . Regime forfettario: come accedere, uscire e passare

Una delle principali novità del nuovo regime forfettario è rappresentata dal fatto **il nuovo regime è un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma**; potranno pertanto fruirne:

- sia i soggetti già in attività;
- sia i soggetti che iniziano una nuova attività.

Regime Forfettario: Come accedere, uscire e passare

Bisogna prestare particolare attenzione agli adempimenti da porre in essere da parte di tutti i soggetti vogliano o meno accedere al nuovo regime fiscale agevolato:

1. Soggetti che iniziano una nuova attività nel 2019 ed intendono applicare il nuovo regime (presumendo il possesso dei requisiti);
2. Soggetti già in attività che presentano i requisiti richiesti per accedere al regime forfettario e che intendono avvalersene;
3. Soggetti già in attività che presentano i requisiti ma che non intendono avvalersi del nuovo regime.

1 – Soggetti che iniziano una nuova attività e vogliono accedere al nuovo regime forfettario

Nel caso di inizio attività, **dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l'utilizzo del modello di cui all'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/12).**

Tale modello deve essere **presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività**, indicando nella sezione "regimi fiscali agevolati" del quadro B il codice 2 per manifestare l'adesione al "*REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI*" se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 1, co. 54, della Legge n. 190/2014.

#2 – Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario 2020

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto il nuovo regime forfettario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell'anno precedente (da verificare quindi per l'accesso al regime dal 2019 i dati 2018) rispettano i requisiti richiesti dalla norma e non ricadano nelle fattispecie di esclusione e potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfettario, **senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.**

Come precisato infatti dalla stessa Agenzia nella C.M. 6/E/2015 tali soggetti possono transitare in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).

#3 – Soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato

Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti il contribuente valuti la non convenienza nell'adozione del nuovo regime forfettario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell'opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell'iva, effettuare le liquidazioni periodiche, ...

L'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d'imposta 2020, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2020). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:

- o per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;
- o per legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l'accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente dall'anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (venendo meno anche l'agevolazione contributiva e il conseguente ritorno all'obbligo di versamento del contributo annuale); a differenza del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, l'eventuale fuoriuscita dal regime forfettario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre sempre diversamente dal regime dei minimi non è prevista l'immediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

Cosa accade a chi usufruiva dei vecchi Regimi Agevolati?

Il regime delle nuove iniziative produttive, il regime di minimi e il regime contabile agevolato (ex minimi), come già detto, sono stati abrogati con l'entrata in vigore del nuovo regime forfettario: i contribuenti che usufruivano di tali regime che sono in possesso dei requisiti previsti possono applicare il regime forfettario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

È prevista poi limitatamente a coloro che si avvalevano del regime dei minimi (regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile art. co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) una clausola di salvaguardia: nonostante l'abrogazione a decorrere dal 2015 è possibile continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Esempio: calcolo comparativo tra Regime dei Minimi e Regime Forfettario

Infine si propone un calcolo di convenienza per i soggetti che usufruivano del regime dei minimi che potranno quindi decidere se continuare ad avvalersene anche per l'anno 2020 oppure accedere al nuovo regime forfettario.

Il sig. Verdi, architetto, ha conseguito compensi per complessivi € 20.000, sostenuto spese inerenti l'attività per € 1.000 e versato contributi previdenziali per € 1.500.

Ecco la comparazione tra i due regimi:

	REGIME DEI MINIMI	REGIME FORFETTARIO
Compensi percepiti	€ 20.000	€ 20.000
Spese	€ 1.000	-
Reddito imponibile lordo	€ 19.000	€ 20.000*78% = € 15.600
Contributi previdenziali	€ 1.500	€ 1.500
Reddito imponibile netto	€ 20.000 - € 1.000 = € 1.500 = € 17.500	€ 15.600 - € 1.500 = € 14.100
Imposta sostitutiva	5%	15%
Imposta sostitutiva	€ 17.500 *5% = € 875	€ 14.100*15% = € 2.115

6 . Nuovo regime forfettario: le agevolazioni per startup

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:

- soggetti che iniziano una nuova attività;
- soggetti che già ne esercitano una.

L'1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfettario, prevedeva un'ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%)**.

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfettario per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario

1. **Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività**, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. **l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non deve essere superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO**.

Come si può notare si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l'accesso al regime, ma influisce sulla possibilità di beneficiare dell'aliquota ridotta al 5%.

Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficiare dell'ulteriore agevolazione.

Un'ultima importante precisazione: anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 (e 2016 e 2017) applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d'imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.

7. Nuovo regime forfettario: le agevolazioni contributive

La Legge Finanziaria 2015 istitutiva del **regime forfettario** prevedeva per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.

Beneficiari dell'agevolazione **erano tuttavia solamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione IVS artigiani – commercianti**, mentre ne erano esclusi tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell'Inps per i quali l'applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.

Fino al 31/12/2015 la norma prevedeva la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, di **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge 233/1990 **previsto ai fini del versamento dei contributi e quindi di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.**

Il regime ordinario di versamento dei contributi per un soggetto imprenditore iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti prevede infatti:

- **il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale** stabili per l'anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto;
- **il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale**, nel caso in cui il reddito effettivo dichiarato per l'anno di riferimento fosse superiore al reddito minimale, determinati sulla base delle aliquote previste entro un massimale anno.

Con l'agevolazione prevista viene meno la contribuzione sul reddito minimale nel corso dell'anno, mentre i contributi si verseranno nei termini previsti per il versamento delle imposte, sul reddito (forfettario) effettivamente prodotto.

La Legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere **dal 1 gennaio 2016** che *“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'[articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233](#). Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'[articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)”.*

In base al tenore della nuova norma non è più previsto l'esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l'Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali.

Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

- i soggetti che intraprendono l'esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell'Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l'accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.

8 . Regime forfettario e assunzione dipendenti: limiti e requisiti

Il “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, noto anche come **regime forfettario** è un regime fiscale semplificato riservato alle **persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo** che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame non è riservato solo alle nuove iniziative ma, in presenza dei requisiti, costituisce il **regime naturale**, applicabile anche ai soggetti già in attività.

Nell’art. 1 della Legge n. 190/2014 sono indicati i **requisiti di accesso**; in particolare viene previsto che possono accedere al regime forfettario le **persone fisiche** esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che al contempo, **nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti**:

- **ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori ad euro 65.000**, indipendentemente dall’attività: i contribuenti che intendono accedere al regime forfettario nel 2022 o i contribuenti già forfettari nel 2021 che intendono permanere anche il prossimo anno nel regime agevolato dovranno verificare di non aver superato tale soglia nel corso di quest’anno (secondo il [principio di cassa](#));
- **spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi**.

In merito al **secondo requisito di accesso**, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, preme mettere in evidenza che non si tratta di una novità assoluta nel nostro panorama legislativo in quanto è stata sostanzialmente riproposta la condizione già vigente fino al 2018 che precludeva l’accesso al regime forfettario per coloro che avevano sostenuto **spese di lavoro dipendente o di lavoro accessorio** ma, rispetto al passato, ne viene **incrementato il limite, che passa da euro 5.000 ad euro 20.000**.

In particolare quindi per l’accesso al regime forfettario deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di euro 20.000 relativamente a spese per:

- **lavoratori dipendenti**;
- **lavoro accessorio** di cui all’art. 70 del D.lgs n. 276/2003 (voucher). Si tenga presente che tale disposizione è stata abrogata, pertanto non è oggi possibile questa tipologia di remunerazione;
- **compensi erogati** ai collaboratori (di cui all’art. 50, co. 1 lett. c) e c)-bis del Tuir);
- **utili di partecipazione** erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2 lett. c) del Tuir);
- **somme corrisposte** per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Il costo da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento del limite previsto è il costo lordo, quindi sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali.

Si ritiene invece che non concorrano alla formazione del limite i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Come precisato anche nella **Risoluzione n. 7/E/2020** l’Agenzia ha confermato che il limite delle spese

di lavoro va verificato con riferimento all'anno precedente. Di conseguenza, considerato che le novità introdotte dalla Finanziaria 2020 sono in vigore dall'1.1.2020, per i soggetti già in attività al 31.12.2019 le condizioni di accesso andavano verificate nel 2019, avendo riguardo già ai nuovi limiti, mentre per l'accesso al regime per l'anno 2021 le condizioni di accesso andavano verificate nel 2020.

Quindi, salvo ulteriori nuove modifiche legislative, un ingegnere in regime forfettario che nell'anno 2021 ha sostenuto spese di lavoro dipendente per euro 21.000 non potrà adottare il regime agevolato anche per il 2022.

Nel caso infatti di superamento in corso d'anno dei limiti previsti dai requisiti di accesso al regime (65.000 di ricavi/compensi o 20.000 annui di spese per lavoro dipendente o assimilato) i contribuenti forfettari dovranno, a **decorrere dall'anno successivo**, abbandonare il regime fiscale agevolato e optare per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata).

9 . Fatturazione elettronica per il forfettario: obbligo e vantaggi

Tra i contribuenti esonerati dall'emissione di fattura elettronica, rientrano anche coloro che aderiscono al regime forfettario (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La normativa, però, potrebbe presto cambiare e quindi la fatturazione elettronica diventare obbligatoria per i forfettari. Facciamo il punto sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni.

Obbligo di fattura elettronica ai forfettari nel 2022: il via libera dell'Europa

È notizia recente l'approvazione da parte del Consiglio UE della richiesta dell'Italia di:

1. prorogare l'obbligo di fatturazione elettronica fino a fine 2024 per i contribuenti già obbligati dal 2019.
2. Estendere l'obbligatorietà della fatturazione elettronica anche ai forfettari, che rientrano nei "soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA".

La delibera è avvenuta nel corso della seduta del Consiglio UE del 13 dicembre 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea, L 454 del **17 dicembre 2021**.

Nonostante il via libera da parte del Consiglio UE, **l'obbligo di fattura elettronica per i forfettari non è ancora operativo**: infatti, affinché diventi tale, **l'Italia deve prima recepire la delibera a livello legislativo**. Si pensa che ciò possa avvenire entro il 2022 e, secondo alcune previsioni, nell'ambito delle misure per raggiungere il "Traguardo M1C1-103" del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), stabilito per il secondo trimestre del 2022.

Per leggere le motivazioni a supporto della fatturazione elettronica obbligatoria che l'Italia ha illustrato in sede Europea e per scoprire le novità sull'estensione dell'obbligo ai forfettari, consulta l'[articolo Obbligo Fattura elettronica forfettari 2022](#).

Regime forfettario e fatturazione elettronica: la situazione attuale

In attesa di conoscere le evoluzioni della normativa italiana che porteranno all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche, vediamo in cosa consiste l'esonero di cui i forfettari attualmente godono.

1. Emissione fattura elettronica

I forfettari non sono obbligati a emettere fattura elettronica, ma possono emettere fattura cartacea. Tuttavia, qualora decidessero di iniziare a utilizzare il formato elettronico e tutto il loro fatturato fosse costituito da fatture elettroniche, i contribuenti forfettari possono accedere a un regime premiale, che prevede la riduzione del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento da cinque a quattro anni. Approfondiremo il tema nel paragrafo dedicato ai vantaggi di emettere fattura elettronica.

2. Ricezione fattura elettronica

I forfettari non hanno l'obbligo di ricevere fatture in formato elettronico, infatti possono chiedere al fornitore una copia analogica della fattura (cartacea o in un formato informatico facilmente leggibile, come il PDF), che quest'ultimo sarà obbligato a fornire. La versione originale della fattura (in formato elettronico), rimarrà comunque disponibile all'interno del cassetto fiscale del contribuente forfettario, che egli può visualizzare accedendo alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa alla copia analogica della fattura, i forfettari possono ricevere fattura elettronica via PEC, oppure in un canale telematico accreditato mediante attivazione e comunicazione di un Codice Destinatario. PEC e Codice destinatario rimangono comunque canali facoltativi che il forfettario può decidere o meno di adottare.

3. Conservazione fatture elettroniche

I forfettari non sono obbligati a conservare le fatture in formato elettronico. Nonostante ciò, e sebbene le semplificazioni contabili e fiscali previste dal regime forfettario, rimane obbligatoria la conservazione della fatture d'acquisto, ad esempio in copia cartacea. Anche in questo caso, il forfettario può decidere di sua volontà di ricorrere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

Quali vantaggi offre la fatturazione elettronica ai forfettari

Visto che al momento non sono obbligati, perché i forfettari dovrebbero comunque adottare la fatturazione elettronica? Per beneficiare di una serie di vantaggi, che elenchiamo di seguito.

1. Accesso al regime premiale

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, i forfettari che iniziano ad emettere fatture elettroniche possono accedere a un regime premiale, che prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (da cinque a quattro anni). Ciò è stabilito nell'art. 1, comma 74, legge n. 190/2014. Inoltre, è prevista anche un'ulteriore riduzione da 5 a 3 anni per i casi in cui i forfettari utilizzino anche strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

2. Gestione delle fatture più semplice e veloce

Alcuni programmi disponibili sul mercato, ad esempio il [software di fatturazione Easyfatt](#), consentono di emettere e ricevere le fatture elettroniche in modo integrato. In questo modo il contribuente non deve trasferire i dati e i documenti da una piattaforma all'altra (come avviene, ad esempio, quando riceve una fattura via mail e la inserisce nel file o nel software in cui "tiene i conti dell'attività"), con notevole abbassamento del margine di errore. Inoltre, la **conservazione digitale delle fatture elettroniche è più comoda ed efficiente.**

Il forfettario di solito stampa le fatture, archivarle in faldoni e poi cercarle nel momento in cui occorrono dei dati o in caso di controlli. Al contrario, con la conservazione digitale, la fattura non necessita di essere stampata e si riesce a trovare in pochi istanti.

3. Migliore gestione dei rapporti con clienti e fornitori

Abbiamo già visto che un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica deve fornire una copia analogica della fattura al cliente forfettario che ricorre al formato cartaceo. Nella situazione inversa, il soggetto obbligato riceve dal fornitore forfettario la fattura cartacea, diversamente di ciò che gli capita nei rapporti con altri contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica. Considerate queste due situazioni, possiamo dedurre che **i rapporti commerciali con i soggetti obbligati si semplificano notevolmente se il forfettario aderisce alla fatturazione elettronica. Inoltre, il for-**

fettario è obbligato ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, poiché il formato elettronico è l'unico accettato dalla PA. In questo caso, quindi, viene meno l'esonero dall'emissione di fatturazione elettronica di cui i forfettari godono.

4. Maggior controllo sull'attività

Alcuni software, oltre al servizio di fatturazione elettronica, offrono **funzionalità che aiutano a gestire la Partita IVA e a monitorare l'andamento dell'attività**.

Ad esempio, il software di fatturazione elettronica Easyfatt permette di gestire i contributi previdenziali, i pagamenti, gli acquisti, il magazzino (anche integrato all'e-commerce) e molto altro ancora. Inoltre, restituisce report semplici e facilmente leggibili sulle entrate e sulle uscite, sugli acquisti e sulle vendite, così che il forfettario possa tenere sotto controllo l'andamento dell'attività. Grazie a differenti versioni, Easyfatt si adatta alla realtà del forfettario e gli semplifica la vita, migliorando il lavoro di ogni giorno.

Abbiamo parlato di software, ora approfondiamo l'argomento: come scegliere il software di fatturazione (e non solo) che meglio risponde alle proprie esigenze? Nel prossimo capitolo forniremo alcune linee guida che aiuteranno il forfettario a districarsi tra l'ampia offerta di mercato.

10 . Come scegliere il miglior software di fatture per un forfettario

Sul mercato italiano attuale sono presenti numerosi di software di fatturazione. Una così ampia scelta può disorientare le piccole Partite IVA, chiamate a dotarsi di un programma in vista dell'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari.

Comprensivo solo di fatturazione elettronica, oppure valido aiuto per gestire tutta la propria attività, modulare oppure completo, con o senza assistenza inclusa: quale programma scegliere? Ecco alcune linee guida.

La fatturazione elettronica: meglio il “tutto incluso”

I forfettari stanno cercando un software che permetta loro di fatturare a norma di legge nel momento in cui entrerà in vigore l'obbligo.

Molti software offrono la possibilità di [compilare fatture elettroniche](#) e generare il file fattura in XML, l'unico formato accettato dalla normativa. Ma si limitano a questo, oppure includono anche altro?

Per emettere documenti a norma di legge è necessario [firmare le fatture elettroniche](#) mediante apposizione della firma digitale elettronica qualificata; inoltre per conservare i documenti passivi non è sufficiente salvare il file in un archivio informatico, ma serve seguire un'apposita procedura che consenta la [conservazione sostitutiva a norma di legge](#).

Occorre quindi assicurarsi che il software prescelto consenta di fare tutte le operazioni necessarie alla corretta emissione e conservazione delle fatture elettroniche; avere questi servizi inclusi in un unico software e in un solo abbonamento (e non disponibili in moduli separati) è la soluzione migliore per fatturare in semplicità, non dover impazzire tra le scadenze delle sottoscrizioni e risparmiare sui costi.

Le altre funzionalità che semplificano il lavoro

La gestione delle attività di un forfettario non si limita alla fatturazione.

Ad esempio, è fondamentale mantenere il **controllo dei pagamenti**, per assicurarsi di riceverli con puntualità dai clienti e non dimenticare le scadenze dei versamenti verso i fornitori. Importante è anche **registrare le fatture di acquisto**, per la loro contabilizzazione e per avere un miglior controllo sulle spese. Inoltre, aver la possibilità di monitorare l'andamento di entrate, uscite, vendite e acquisti aiuta a prendere le decisioni migliori per la propria attività.

Alcuni software, come il [programma di fatturazione elettronica Danea Easyfatt](#), offrono tutte queste possibilità e molte altre funzionalità.

Il loro costo è tendenzialmente più elevato rispetto ai software di sola fatturazione, ma, considerando il modo in cui semplificano il lavoro (risparmio di tempo, riduzione degli errori, scelte migliori), si tratta di un investimento che si ripaga.

Inoltre, è **possibile provare Easyfatt gratis**, per poi decidere senza impegno se acquistare una licenza.

Quali vantaggi offre la fatturazione elettronica ai forfettari

Quando si sceglie un software, è fondamentale valutare l'assistenza clienti. Il servizio offerto deve essere in grado di rispondere ai dubbi, risolvere criticità e guidare ad un utilizzo ottimale delle funzionalità.


I programmi di fatturazione elettronica possono includere il servizio nel prezzo dell'abbonamento, altri no e addebitare al cliente ogni richiesta di assistenza.

I clienti di Danea Easyfatt hanno a loro disposizione un'ampia gamma di risorse di supporto:

- **Il manuale d'uso** è facilmente accessibile tramite un motore di ricerca e contiene le guide complete e sempre aggiornate sull'utilizzo del software. All'utente basta digitare la sua richiesta nell'apposita barra di ricerca o selezionare tra le parole suggerite. Inoltre, si può decidere di consultare le mini guide, brevi guide alle funzioni base ed essenziali per iniziare, oppure consultare le guide relative a compiti specifici, come ad esempio il calcolo dei contributi previdenziali per liberi professionisti.
- **Le video guide** illustrano in pochi minuti come utilizzare le principali funzionalità anche in maniera molto approfondita.
- **Assistenza via ticket e telefonica:** il team di esperti Easyfatt è sempre felice di aiutarti per risolvere dubbi, rispondere alle domande, ottenere suggerimenti e segnalare possibili miglioramenti da apportare.



**Il tuo software di fatturazione online
accessibile quando vuoi e ovunque ti trovi.**



Con Fatture in Cloud generi fatture online, crei preventivi, hai sempre sotto controllo profitti e costi, e comunichi velocemente con il tuo commercialista, dal tuo computer oppure da smartphone e tablet Android e iOS.

REGIME FORFETTARIO 12 MESI GRATIS

Promo valida fino al 31/03/2022*

Prova Fatture in Cloud

Registrati e prova Gratis, senza impegno! >

[Scopri di più su fattureincloud.it](https://www.fattureincloud.it)

*La promo è riservata ai nuovi clienti e non include la fatturazione elettronica.

Easyfatt®
 Danaea

 **Fatture**
in Cloud.it